



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DI UN PARCHEGGIO IN UNA PORZIONE DELL’AREA EX CASERMA PRANDINA
ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA DELL’EX
CASERMA PRANDINA**

DISCIPLINARE DI GARA

Indice

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI.....	7
4.1. REVISIONE DEI PREZZI.....	7
4.2. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
6. REQUISITI GENERALI.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	12
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	12
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	12
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE.....	13
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	14
8. REQUISITI SPECIFICI DI ESECUZIONE.....	15
9. AVVALIMENTO	16
10. SUBAPPALTO	18



11.	GARANZIA PROVVISORIA.....	19
12.	SOPRALLUOGO	22
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
16.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	25
16.1.1.	La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:	26
16.2.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	27
16.3.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14.....	28
16.4.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
16.5.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	29
16.6.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE A CORREDO.....	31
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	31
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	32
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
19.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	34
19.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO “CRITERI DISCREZIONALI”	41
19.3.	METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	43
19.4.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	43
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	44
21.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	44
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	46
23.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	46
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	47
25.	GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURATIVA	50
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	50
27.	ACCESSO AGLI ATTI.....	51



28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	52
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	52



PREMESSE

Con decisione di contrarre n. 1203/26 APS Holding S.p.A. (di seguito per brevità anche **APS**) ha deliberato di affidare i lavori e le forniture necessari per la realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex Caserma Prandina all'interno del progetto di riorganizzazione della sosta dell'ex caserma Prandina.

L'area dell'ex Caserma Prandina è oggetto di un progetto complessivo di riqualificazione che ricomprende più interventi, alcuni in fase di attuazione, altri in fase di sviluppo, afferenti il medesimo ambito urbano, il cui valore globale stimato supera la soglia europea, il presente bando costituendo uno stralcio del suddetto progetto complessivo è stato predisposto nelle forme previste dal Codice degli Appalti per gli interventi sopra soglia comunitaria. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 c.1 del D.lgs. n. 36/2023 (si seguito per brevità "Codice").

Il presente Disciplinare contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da **APS**, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto.

Luogo di esecuzione: PADOVA HTI36.

CIG BB97C4758F

CPV: 45223300-9

La **Stazione Appaltante** è la società APS Holding S.p.A. - con sede legale in Padova, Via Salboro, n° 22/b.

Si precisa che **APS** è da considerarsi "Ente aggiudicatore" ai sensi dell'art. 1, c. 1 lett. r) dell'Allegato I.1 al Codice ed il presente appalto è funzionale e connesso alla gestione del Servizio; pertanto, per quanto non diversamente previsto negli atti di gara, si applicherà il Libro III del Codice.

Il **Responsabile Unico del Progetto** è il dott. Gaetano Panetta, afferente all'organico di **APS** (di seguito, il "**RUP**").

Il **Direttore dei Lavori** è l'Arch. Linda Bagaglio, afferente alla società SA Sviluppo Architettura e Ingegneria s.r.l. (di seguito, il "**DL**").

Il **Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione** è l'Ing. Pierangelo Valerio, afferente alla società Esse Ti Esse ingegneria s.r.l. (di seguito, il "**CSE**").

La presente procedura di gara d'appalto è valida e può essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché questa sia valida, congrua e conveniente per la stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del Codice, per l'intero valore dell'importo della gara, si applicano le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (CAM)



Edilizia. **APS** ha tenuto conto dei c.d. CAM Edilizia anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’articolo 108, commi 4 e 5, del Codice.

Si rende noto che la clausola sociale non trova applicazione nel presente affidamento in quanto, non essendovi un fornitore uscente, non sussistono obblighi di salvaguardia occupazionale nei confronti di personale precedentemente impiegato nell’esecuzione dei lavori.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Per l’espletamento della presente procedura, **APS** si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato “Sistema”), gestito da Net4market *CSAmed* S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apsholding, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 90 del D.lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005. Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Disciplinare telematico (**All. 01**). I concorrenti potranno avvalersi per eventuali problematiche tecniche relative al caricamento o al funzionamento della piattaforma, del servizio di assistenza messo a disposizione dal gestore della piattaforma. **APS** non sarà responsabile in nessun caso di problematiche connesse ad errori di caricamento della documentazione o di ogni altra questione relativa al funzionamento della suddetta piattaforma informatica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- *All.01 - Disciplinare Telematico;*
- *All.02 - Domanda di Partecipazione;*
- *All.03 - DGUE;*
- *All.04 - Codice etico di APS Holding;*
- *All.05 - Dichiarazione Antimafia;*
- *All.06 - Offerta Tecnica criteri tabellari e quantitativi;*
- *All.07 - Offerta Economica;*
- *All.08 - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;*
- *All.09 - Dichiarazione Titolare effettivo;*
- *All.10 - Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari;*
- *All.11 - Dichiarazione e comprova di equivalenza CCNL applicato;*

b) Capitolato Speciale d’Appalto e relative appendici:



- *Allegati tecnici;*
- *Elaborati progettuali;*
- *Quadro economico.*

c) Schema di Contratto;

d) Validazione progetto da parte del RUP n. prot. 7022/26;

La documentazione di gara è disponibile sul sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apsholding?customEntryView=elencoBandiAlboByLinkEntryView&idProcedura=812

2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Le modalità di richiesta di chiarimenti e ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura si rinvia al Disciplinare telematico (**All. 01**).

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

I lavori riguardano la realizzazione dell'intervento di realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex Caserma Prandina all'interno del progetto di riorganizzazione della sosta dell'ex caserma Prandina, come meglio specificato nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i lavori oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati tra loro. Inoltre, in tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, anche con riferimento alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la Stazione Appaltante ha tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **1.960.232,76** al netto di IVA e/o altri oneri di legge, come di seguito indicato.

Tabella n. 1 – Descrizione e Importi

Descrizione	CPV	Importo dell'appalto	Di cui costi manodopera (non ribassabili)	Di cui costi della sicurezza
Realizzazione di un parcheggio in una porzione dell'area ex Caserma Prandina	45223300-9	1.960.232,76 €	364.491,44 €	28.396,58 €

**Esclusa IVA e/o altri oneri di legge*



L'importo oggetto di ribasso, al netto dei costi della sicurezza, è pari a € 1.931.836,18.

Il ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'appalto è "a misura", pertanto il ribasso unico percentuale formulato sarà applicato ai prezzi unitari delle lavorazioni, come precisato all'art. 4.2 del CSA.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi € **364.491,44** calcolati sulla base del costo orario del personale calcolato sulla base delle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative al personale dipendente da aziende del comparto edilizia.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 introdotto dal D.lgs. 209/2024, il CCNL di riferimento indicati dalla Stazione Appaltante è il CCNL Edilizia Industria (codice CNEL: F012).

Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, **l'importo massimo stimato dell'appalto** è pari a € **1.960.232,76** al netto di Iva e/o altri oneri di legge, come indicato nella seguente *Tabella n.2*.

Tabella n. 2 – Importo massimo stimato dell'appalto:

Importo dell'Appalto
€ 1.960.232,76

**Esclusa IVA e/o altri oneri di legge*

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

L'Appalto ha una durata indicata nel relativo cronoprogramma stimata in **210 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salva la conclusione anticipata degli stessi.

4.1.REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle opere superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, l'indice sintetico è calcolato applicando la formula di cui all'art. 4 comma 3 lett. c) dell'allegato II. 2 bis del Codice, sulla scorta



delle TOL indicate nell'allegato al CSA denominato "Riepilogo Tipologie Omogenee Di Lavorazioni – TOL" (A.D.10).

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai contratti comunicati alla stazione appaltante.

4.2.MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Sono ammesse le modifiche del Contratto in corso di esecuzione, come previste nell'art. 120 del Codice e riportate all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, fatto salvo in ogni caso quanto ivi prescritto, ogni modifica contrattuale dovrà essere autorizzata dal RUP.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 c. 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'**esclusione** dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95 c. 1 lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95 c. 1 lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65 c. 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo



speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (**c.d. Rete-soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (**c.d. Rete-contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65 c. 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la c.d. "cooptazione" nei termini descritti nell'art. 68 comma 12 del Codice: il concorrente, singolo o in RTI, che sia già in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, può raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento



dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Si precisa inoltre che per l'eventuale cooptazione delle lavorazioni in OG 2 cl. 1, la cooptata se non in possesso della relativa SOA dovrà inderogabilmente essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art.10 allegato II.18 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del Codice in caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self - cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Ferma restando l'attivazione del soccorso istruttorio, nei termini e nei limiti indicati al paragrafo 15 del Disciplinare, **sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nella documentazione amministrativa, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli operatori economici stabiliti in altri stati membri o in Paesi terzi. Qualora l'ordinamento del Paese di stabilimento non preveda la redazione della documentazione richiesta, l'operatore economico è comunque tenuto, a pena di esclusione, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto degli obblighi in materia di pari opportunità e l'impegno a conformarsi, per l'esecuzione dell'appalto, alle disposizioni previste dalla normativa italiana richiamata nella presente procedura.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. **APS** verifica il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 fatto salvo quanto previsto al paragrafo 23.

Si precisa che ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici tramite il FVOE 2.0 trasmettono ad **APS** il consenso al trattamento dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.



L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. Ai sensi dell'art. 70 c. 4 lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

7.1.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia dichiarano, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

È assorbito dal possesso della attestazione SOA.

7.3.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- b) Possesso delle attestazioni di qualificazione SOA, nella categoria, classifica e importo minimo di cui alla successiva *Tabella*.

Tabella n. 3- Attestazione SOA

Categoria	Classifica	Prevalente (P) Scorporabile (S)	Importo minimo*
OG3 OPERE STRADALI	III bis	P	€ 1.504.409,12
OG10 IMPIANTI ELETTRICI	II	S	€ 390.251,63
OG2 LAVORI SU OPERE VINCOLATE	I	S	€ 65.572,01

**Esclusa IVA e/o altri oneri di legge*

in alternativa



- c) possesso dell'**attestazione SOA nella categoria OG 03 cl. IV o superiore**, conformemente a quanto previsto dall'art.100 comma 4 D. Lgs 36/2023 e artt. 2 e 30 Allegato II.12 del Codice, al fine di subappaltare, qualora non possedute attraverso il **c.d. "subappalto qualificante o necessario"** le lavorazioni in OG 10 e OG 2.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i **lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto**.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a **ciascuna impresa raggruppata o consorziata**, a condizione che essa sia **qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**.

- d) Possesso della c.d. "**Patente a crediti**" di cui all'**art. 27 del D.lgs. 81/2008 e al D.M. n. 132/2024 e s.m.i**: il concorrente che sia in possesso di una attestazione SOA con classifica inferiore alla classe III dovrà altresì disporre della c.d. "Patente a crediti" ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 81/2008.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91 c. 3 del Codice.

7.4.INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici riuniti devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di iscrizione al **Registro delle imprese** dovrà essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 68 c. 11 del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità tecnica e



professionale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Le aggregazioni di retisti, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65 c. 2 lett. d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice e, precisamente nell'art. 30:

- a) per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65 c. 2 lett. e) del Codice, i consorzi ordinari di cui all'art. 65 c. 2 lett. f) e i soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE di cui all'articolo 65 c. 2 lett. h), le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta; pertanto, chi esegue le lavorazioni in OG3 deve essere in possesso della suddetta SOA almeno in classifica III bis, chi esegue le lavorazioni in OG 10 almeno in II, chi esegue le lavorazioni in OG 2 almeno in I.

- b) se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente Disciplinare, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati (**c.d. cooptazione**);
- c) possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Il requisito relativo al possesso della c.d. "Patente a crediti" deve essere posseduto da ogni singola impresa in possesso di una attestazione SOA con classifica inferiore alla classe III.

7.5.INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'art. 65 c.2 lett. b), c) e d) del Codice dimostrano il possesso dei i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di iscrizione al **Registro delle imprese** dovrà essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Capacità tecnico-professionale

I requisiti di tecnico-professionale devono essere posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere



i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12 per quanto applicabile e allegato II.18.

I Consorzi di cui all'art. 65 c.1 lett. b), c) e d) del Codice che eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante. Pertanto, le consorziate esecutrici indicate devono avere i requisiti SOA per la OG3 almeno in III bis, per la OG 10 almeno in II e per la OG 2 almeno in I.

Ai sensi dell'art. 67 comma 1, per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria:

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, **i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;**
- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, **i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.**

Si ricorda che la partecipazione del consorzio è condizionata al possesso dei **requisiti generali** da parte delle singole consorziate designate per l'esecuzione e che prestano i requisiti.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. REQUISITI SPECIFICI DI ESECUZIONE

8.1 requisiti in fase di esecuzione

Possesso, da parte dell'Operatore economico, alla data di sottoscrizione del contratto, dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali per le categorie e classi di cui al capitolo rifiuti indicati nel CSA, salvo ricorso al subappalto necessario/qualificante come di seguito indicato dandone indicazione nel DGUE in fase di offerta.

Possesso da parte dell'Operatore economico, alla data di sottoscrizione del contratto, del DM 37/2008 e ss.mm.ii. per il rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti, salvo ricorso a relativo subappalto.

8.2 Obblighi occupazionali in materia di occupazione giovanile, femminile e inclusione lavorativa

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 % per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 15% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.



8.3 Obblighi di comunicazione per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50

Gli Operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli Operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Come stabilito dal Codice il mancato assolvimento degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'All. II. 3 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. prevede la facoltà di **APS** di procedere all'applicazione di una penale pari a 0,5 per mille commisurata ai giorni di ritardo e alla gravità dell'inadempimento, fermo restando quanto previsto al co. 6 dell'art. 1 del medesimo All. II.3 capoverso. Si rimanda allo schema di contratto.

Si precisa che l'Appaltatore per gli artt., 8.2 e 8.3 deve rispettare e mantenere i suddetti obblighi occupazionali anche in caso di attivazione di opzioni e/o proroghe da parte di **APS**.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento **le parti specificano le risorse strumentali e umane** che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato a migliorare l'offerta del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti; salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un solo centro decisionale. Resta comunque



salva la facoltà di **APS** di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione **all'Albo nazionale dei gestori ambientali**.

Ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice, **non è consentito l'avvalimento delle lavorazioni in OG2**.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 6 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il concorrente allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96 c. 15 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore



economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera c) del D.lgs. 36/2023, si precisa che dovranno essere elencati tutti i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare.

In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente non possono essere subappaltate in misura superiore al 49,99% fermo restando la possibilità di subappaltare le prestazioni scorparabili al 100%.

Si precisa che l'Operatore economico qualificato in OG 03 cl. III bis ma non in possesso di qualificazione SOA nelle categorie **OG10, OG2**, può partecipare alla presente procedura in un raggruppamento con operatori economici in possesso delle qualificazioni e classifiche richieste.

L'Operatore economico qualificato in OG3 classifica IV e non in possesso delle altre SOA richieste nel presenta Appalto (OG10 cl. II e OG2 cl. I) deve **dichiarare espressamente** il ricorso al **subappalto c.d. "qualificante o necessario"** nel DGUE e nella Domanda di partecipazione.

A tal proposito giova evidenziare che il subappalto qualificante è utilizzato per supplire alla mancanza di requisiti di partecipazione; **la mancata indicazione dello stesso non è sanabile mediante soccorso istruttorio (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 31/03/2026 n. 2635) e pertanto la mancata indicazione è a pena di esclusione.**

In caso di subappalto c.d. "qualificante" delle lavorazioni in OG2 classifica I, il subappaltatore dovrà essere in possesso della SOA OG2 in classifica I o superiore; oppure, in assenza di attestazione SOA OG 2 classifica I, il subappaltatore dovrà possedere e comprovare i requisiti di cui all'art. 10 dell'All. II.18 del Codice, poiché il valore delle opere in OG 2 è inferiore a 150 mila euro.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono comunque indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 c. 3 del Codice.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro nonché per l'elevata specializzazione delle attività e per un controllo diretto dell'intera filiera di esecuzione delle prestazioni.



I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE 2.0, pertanto, all'atto di richiesta di subappalto dovrà essere presentato il FVOE 2.0 del subappaltatore.

È possibile subappaltare le attività afferenti alla gestione/smaltimento dei rifiuti a subappaltatore in possesso di adeguata iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria e classe adeguata come previsto nel CSA e relativa iscrizione alla *white list*.

Non può essere oggetto di subappalto l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2 bis, dovendo la stessa essere posseduta in proprio dall'Appaltatore.

Il mancato possesso dell'abilitazione al DM 37/2008 per le opere elettriche oggetto di appalto può essere subappaltata a professionista esperto abilitato.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura ai sensi dell'art. 106 c.1 del Codice, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT 77 L 03069 12123 074000477345.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici,



conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106 c. 5 del Codice, su richiesta della SA, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 c. 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese



retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni UNI EN ISO indicate all'Allegato II.13 al Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65 c. 2 lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65 c. 2 lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 c. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione (**AlI.02**) il possesso delle certificazioni e allega nella "Documentazione Amministrativa" copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, utile ai fini della formulazione dell'offerta, è preferibile ma non obbligatorio. Qualora l'aggiudicatario non abbia eseguito il sopralluogo non potrà richiedere in fase di esecuzione dei lavori ulteriori importi per situazioni prevedibili e verificabili in fase di sopralluogo.

L'eventuale richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite mail ad **apsholding.acquisti@legalmail.it** e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, nonché i siti di interesse. Il sopralluogo deve essere concordato comunque entro e non oltre tre giorni dal termine di scadenza delle offerte ed eseguito prima del giorno di scadenza di presentazione delle offerte.

Si suggerisce di eseguire il sopralluogo soprattutto al fine di prendere conoscenza delle condizioni delle aree di lavoro e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione dei lavori e sulla formulazione dell'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo pari a € 165,00, previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale secondo le modalità di cui alla delibera ANAC, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac#p5>.

In caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE il pagamento del contributo potrà essere effettuato solo dalla mandataria.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

In caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE il pagamento del contributo potrà essere effettuato solo dalla mandataria.



In caso di mancata presentazione della ricevuta, **APS** accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE 2.0.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante assegna un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, per adempiere al pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude l'appaltatore dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Gli Operatori Economici devono inserire copia della ricevuta del pagamento del contributo ANAC all'interno dell'Offerta Tecnica, al fine di consentire le verifiche in caso di inversione procedimentale.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte dovranno essere presentate entro la data e l'ora indicate nel Disciplinare telematico (**All.01**), esclusivamente tramite la Piattaforma. Si rinvia al Disciplinare telematico per le istruzioni relative al caricamento della documentazione e relativa sottoscrizione.

La documentazione risulta così composta:

- Documentazione Amministrativa;
- Offerta Tecnica;
- Offerta Economica.

Ciascun documento deve essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo le istruzioni riportate nel Disciplinare telematico (**All.01**).

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;



- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l'attestazione di conformità della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità. Si precisa che il rapporto deve risultare redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte. In caso contrario si procederà all'esclusione del concorrente, conformemente a quanto indicato al paragrafo 6 del Disciplinare.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione del subappalto c.d. qualificante/necessario
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto dei requisiti specifici di esecuzione di cui al precedente paragrafo 8;
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 8. del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.



In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La documentazione amministrativa dovrà essere allegata con firma digitale del soggetto munito di poteri di rappresentanza legale (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere allegato il relativo atto notarile di procura nella documentazione amministrativa), secondo le indicazioni presenti nell'allegato Disciplinare telematico. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all'**Al.02**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 c. 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati all'art. 94 c.3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 c. 4 lett. g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.



L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

16.1.1. La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 c. 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.



Il concorrente allega:

- (eventuale) copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da **euro 16,00** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il **DGUE** deve essere compilato utilizzando l'apposito *form AII.03* fornito da **APS**.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della Documentazione Amministrativa, in quanto attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal presente disciplinare.

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Il DGUE dovrà quindi essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (**avvalimento**) deve produrre nella documentazione amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti ausiliari.



Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, ciascuno degli operatori economici partecipanti deve compilare e sottoscrivere un DGUE distinto.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 c. 2, lett. b), c) e d) del Codice, le consorziate indicate come esecutrici dal consorzio concorrente dovranno compilare e sottoscrivere un DGUE distinto per le parti di competenza.

Nel modulo DGUE andrà inserita la dichiarazione di ricorrere al **subappalto** ai sensi dell'articolo 119 del Codice, con espressa indicazione dell'attività subappaltata e con indicazione della relativa quota subappaltata, per le sole attività che possono essere oggetto di subappalto.

16.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Nella domanda di partecipazione, Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 5 del D.lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 c. 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, nella Documentazione Amministrativa allega:

1. Il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. DGUE, a firma dell'ausiliaria;
3. dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; oppure, in caso di partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione,



supporto documentale da cui risulti che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 9, dal quale siano evincibili le risorse umane e strumentali messe a disposizione.

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE tale documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda fare ricorso all'avvalimento, dovrà essere firmata e inserita dall'impresa mandataria nel campo: "Dichiarazione attestante l'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese in caso di aggiudicazione ed eventuali altri documenti richiesti alle mandanti".

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di lavori/prestazioni, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti di lavori/prestazioni, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti di lavori/prestazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nel rispetto dei criteri di esecuzioni riportati nel presente Disciplinare.



Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori/prestazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavori/prestazioni, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - c) dichiarazione delle parti di lavori/prestazioni, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete nel rispetto dei criteri di esecuzioni riportati nel presente Disciplinare.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
 - c) dichiarazione delle parti di lavori/prestazioni ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete nel rispetto dei requisiti di esecuzione indicati nel presente Disciplinare.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice



- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante quanto previsto nella domanda di partecipazione.

16.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE A CORREDO

A corredo dei sopra richiamati documenti, di cui ai precedenti punti, dovranno essere forniti altresì:

1. Dichiarazione compilata e firmata di conoscenza e impegno di conformità al Codice Etico di APS Holding S.p.A. (**All. 04**);
2. Dichiarazione compilata e firmata antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. n. 159/11 (**All. 05**);
3. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi compilata e firmata (**All. 08**);
4. Dichiarazione Titolare effettivo (**All. 09**);
5. Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari (**All. 10**);
6. Garanzia provvisoria;
7. *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106 c. 8 del Codice)* Copia della documentazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
8. *(solo per gli operatori che occupano più di 50 dipendenti)* Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale "Offerta tecnica" deve essere formulata secondo le indicazioni previste al punto 5 dell'allegato Disciplinare Telematico (**All. 01**).

Il concorrente dovrà caricare, **a pena di esclusione**, sulla Piattaforma:

- a) copia della ricevuta del pagamento del **contributo ANAC**;
- b) il documento **All. 06 "Offerta tecnica criteri tabellari"** per l'attribuzione dei punti dal n. 1 al n.6 di cui alla successiva *Tabella n.4*;
- c) le **attestazioni** e le **certificazioni** in corso di validità, a comprova dei criteri dal n. 1 al n. 5 della successiva *Tabella n.4*;
- d) una **Relazione tecnica** che non dovrà superare in totale **25 pagine intese come 25 facciate in formato A4** in carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5, margini sopra-sotto-destra-sinistra 2 cm, e che sviluppi ciascuno dei sub-criteri previsti per la modalità di attribuzione dei punti tecnici discrezionali, e quindi:
 - dal criterio n. 7 al n. 11 di cui alla successiva *Tabella n.4*.



Sono esclusi dal conteggio del numero di pagine consentite: copertina, indice, certificazioni, schede, attestati, allegati ed esempi documentali. Ogni pagina deve essere numerata. Le pagine eccedenti il numero consentito non saranno valutate dalla commissione giudicatrice.

e) **CV** (senza dati sensibili) per l'attribuzione del punteggio di cui al criterio n. 8 di cui alla successiva *Tabella n. 4*;

f) **certificati di regolare esecuzione o collaudo** per la comprova del criterio n. 7 e 8.

Si precisa che la Commissione valuterà soltanto le referenze di cui sia certificata la regolare esecuzione e non verranno accettate autodichiarazioni;

g) *(eventuale)* **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui l'operatore economico secreti l'intera offerta tecnica, questa sarà considerata come non secretata.

Si precisa che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il diniego di accesso all'offerta non può essere genericamente riferito al *know how aziendale* (ex multis Tar Campania, Salerno, Sez. I, 31/05/2023, n. 1294; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 28/03/2024, n. 2078);

h) *(eventuale, da allegare in busta tecnica solo in caso di ricorso al c.d. "Avvalimento premiale")* contratto di avvalimento.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto autorizzato a presentare offerta secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 16.1.1. Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere presentata compilando, **a pena di esclusione**, il modello **All. 07 "Offerta economica"**, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante.

L'operatore economico dovrà indicare nell'**All. 07**:

1. il ribasso unico % (percentuale) applicato all'importo di **euro 1.931.836,18** ovvero all'importo al netto dei costi della sicurezza, con massimo 2 (due) cifre dopo la virgola. Ove non compaia l'indicazione di alcun decimale dopo la virgola, si considereranno tutti pari a zero. In caso di terza cifra decimale quest'ultima non verrà presa in considerazione (troncamento).



Il ribasso così formulato verrà applicato ai prezzi unitari delle lavorazioni, oggetto di appalto, secondo quanto indicato all'art. 4.2 del CSA.

2. i costi della manodopera, il CCNL e il CNEL applicati.
3. gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 del Codice, i costi della manodopera, indicati nella *Tabella n.1* di cui al precedente paragrafo 3, non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare, in aggiudicazione, che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente nell'Offerta Economica, utilizzato ai fini della determinazione dei costi della manodopera e applicato in fase di esecuzione contrattuale, sia differente rispetto a quello indicato al paragrafo 3, il concorrente dichiara e comprova che il contratto da lui applicato garantisce al personale impiegato le stesse tutele, utilizzando il fac-simile allegato alla documentazione di gara (**All.11– Dichiarazione e comprova equivalenza CCNL**).

Si evidenzia che la manodopera è parte fondante l'offerta economica presentata dal concorrente; pertanto, quest'ultimo, nel caso in cui dichiara un CCNL diverso da quello utilizzato da APS, è tenuto, a pena di esclusione, a giustificare l'equivalenza sin d'ora, nella cartella ZIP della documentazione relativa alla "OFFERTA ECONOMICA", utilizzando l'All. 11 fornito da APS.

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, indeterminate o incomplete. Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo posto a base di gara.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere incondizionata e deve contenere:

- a) accettazione integrale ed incondizionata del presente Disciplinare di Gara;
- b) impegno a mantenere l'offerta irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione della stessa;
- c) indicazione dello sconto offerto (massimo 2 decimali), fisso ed invariabile per tutta la durata del presente appalto;
- d) l'impegno a costituire la cauzione definitiva, anche mediante fidejussione assicurativa o bancaria, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'eventuale aggiudicazione;
- e) dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, che l'offerta è remunerativa ed onnicomprensiva degli oneri contrattuali e retributivi previsti per il personale nell'esecuzione delle prestazioni.

Si precisa che nella piattaforma di e- Procurement (net4market) il concorrente dovrà indicare, nella cella gialla denominata "Offerta %" il ribasso sull'importo di euro 1.931.836,18 che deve essere analogo a quello indicato nell'Allegato 07. In caso di difformità tra il ribasso percentuale indicato in piattaforma e quello riportato nell'All. 07 verrà considerato valido ai fini della valutazione, il ribasso percentuale riportato nell'All. 07.



I relativi costi della manodopera e oneri aziendali propri devono essere invece indicati solo nell'All. 07.

Le offerte si intendono comprensive di tutti gli oneri necessari all'esecuzione del presente appalto nonché delle spese relative all'appalto e sue consequenziali, presentate dagli operatori economici in base a calcoli di propria convenienza e a completo loro rischio.

La documentazione relativa all'offerta economica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal soggetto autorizzato a presentare offerta secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 16.1.1. Pertanto, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c.1 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 3 – criterio di aggiudicazione

PARTE OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali (D) o Tabellari (T).

Tabella n. 4 - criteri di valutazione dell'offerta tecnica

N° CRITERIO	DENOMINAZIONE CRITERIO	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	MODALITÀ ASSEGNAZIONE	MAX PUNTI ASSEGNATI
CRITERI DI TIPO TABELLARE (T)				
1	UNI /PdR 125:2022	Possesso di certificazione UNI PDR 125:2022 in corso di validità	ON/OFF	1
2	UNI EN ISO 14001 ovvero della registrazione EMAS	Possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità ovvero della registrazione EMAS	ON/OFF	1
3	UNI EN ISO 45001	Possesso di certificazione	ON/OFF	1

N° CRITERIO	DENOMINAZIONE CRITERIO	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	MODALITÀ ASSEGNAZIONE	MAX PUNTI ASSEGNATI
		UNI EN ISO 45001 in corso di validità		
4	UNI EN ISO 37001	Possesso di certificazione UNI EN ISO 37001 in corso di validità	ON/OFF	1
5	SA8000 o PAS 24000	Possesso della certificazione SA8000 o PAS 24000 in corso di validità	ON/OFF	1
6	Sostenibilità sociale	Numero di personale svantaggiato coinvolto nell'espletamento dei lavori	Personale svantaggiato offerto dall'operatore economico: <ul style="list-style-type: none"> - n.0 persone = 0 punti - n.1 persona = 1 punto - da n.2 a n.4 persone = 2 punti - da n.4 in poi = 3 punti 	3

CRITERI DI TIPO DISCREZIONALE (D)

N° CRITERIO	DENOMINAZIONE CRITERIO E	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	MODALITÀ ASSEGNAZIONE	MAX PUNTI ASSEGNATI
7	Esperienze pregresse replicabili nel presente appalto	Presentazione di un numero massimo di tre esperienze pregresse , aventi ad oggetto lavorazioni ritenute dal concorrente significative della propria capacità tecnica, scelte tra gli interventi affini a quelli oggetto dell'appalto, realizzati e conclusi entro la data di presentazione dell'offerta e, dunque, certificati e comprovati tramite collaudo o certificato di regolare esecuzione.	Professionalità e Affinità La Commissione valuta la professionalità e l'adeguatezza delle esperienze, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> - affinità dei lavori eseguiti rispetto 	25

N° CRITERIO	DENOMINAZIONE CRITERIO	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	MODALITÀ ASSEGNAZIONE	MAX PUNTI ASSEGNATI
			all'oggetto dell'appalto - complessità dei lavori eseguiti - importo lavori realizzati - rispetto dei tempi di realizzazione secondo cronogramm a	
8	<i>Esperienze pregresse nelle lavorazioni in categoria OG 2</i>	Presentazione di un numero massimo di tre esperienze pregresse , aventi ad oggetto lavorazioni in categoria OG2, realizzate e concluse entro la data di presentazione dell'offerta e, dunque, certificati e comprovati tramite collaudo o certificato di regolare esecuzione.	<i>Affidabilità e complessità</i> La Commissione valuta le soluzioni adottate per la realizzazione delle lavorazioni in OG2, in termini di metodologie tecniche usate, esperienza del personale impiegato nelle relative attività, materiali usati. In particolare, la Commissione valuterà la presenza di un Direttore Tecnico (DT), architetto iscritto alla sezione A, oppure in possesso di una laurea magistrale in conservazione dei beni culturali, con almeno due anni di esperienza specifica nel settore di cui si prega di	10

N° CRITERIO	DENOMINAZIONE CRITERIO	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	MODALITÀ ASSEGNAZIONE	MAX PUNTI ASSEGNATI
			allegare CV (senza dati sensibili).	
9	<i>Modalità operative per l'esecuzione dei lavori</i>	Il concorrente dovrà presentare soluzioni operative tali da permettere di non intaccare la funzionalità dell'area circostante destinata ai parcheggi, nel rispetto del cronoprogramma	<p>Complessità e Affinità</p> <p>La Commissione valuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di pianificazione e gestione degli interventi e le modalità operative per le quali sia possibile realizzare in blocchi funzionali il cronoprogramma, al fine di non intaccare la funzionalità dei parcheggi. - la riduzione dei disagi sia per la Committente sia per i fruitori dell'area parcheggio. 	20
10	<i>Sicurezza</i>	<p>Il concorrente dovrà descrivere le soluzioni tecniche, l'impostazione del cantiere e le misure di sicurezza da adottare per la gestione degli interventi oggetto da appalto, includendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le proposte relative all'allestimento del cantiere, con specifica attenzione alla segnaletica, alla 	<p>Efficacia delle misure adottate</p> <p>La commissione valuterà discrezionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'efficacia degli strumenti, tecnologie e - accorgimenti finalizzati alla riduzione del rischio 	15

N° CRITERIO	DENOMINAZIONE CRITERIO	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	MODALITÀ ASSEGNAZIONE	MAX PUNTI ASSEGNATI
		<p>delimitazione delle aree operative e ai mezzi per il monitoraggio del cantiere;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le procedure e protocolli per la gestione della sicurezza del personale operativo; - le modalità di gestione delle interferenze con il traffico veicolare e pedonale nelle aree adiacenti al cantiere destinate al parcheggio 	<ul style="list-style-type: none"> - per il personale operativo; - le misure per la gestione delle interferenze con il traffico stradale, inclusa l'implementazione di segnaletica temporanea, barriere di protezione ecc. - l'adozione di Protocolli specifici per garantire la sicurezza della viabilità - sistemi di monitoraggio da remoto del cantiere (come installazione di telecamere, controllo accessi, sistemi antintrusione ecc...) 	
11	<p><i>Sostenibilità ambientale e rendicontazione CAM</i></p>	<p>Il Concorrente deve descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soluzioni organizzative e operative adottate, atte a ridurre gli impatti ambientali delle lavorazioni, rispondenti ai Criteri ambientali Minimi – CAM; - utilizzo di materiali da costruzione e finitura che superino i requisiti minimi 	<p>Affidabilità La Commissione valuta la concreta riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento a chiarezza, completezza e affidabilità della documentazione</p>	12

N° CRITERIO	DENOMINAZIONE CRITERIO	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	MODALITÀ ASSEGNAZIONE	MAX PUNTI ASSEGNATI
		previsti dai CAM, in termini di contenuto di riciclato, ridotto impatto ambientale, durabilità e manutenibilità; - gestione efficiente dei rifiuti da demolizione e costruzione.	tecnica proposta per la verifica CAM Edilizia (relazione, schede tecniche, dichiarazioni, certificazioni ecc.), anche attraverso l'uso di sistemi di tracciabilità digitali. Sarà, pertanto, valutata positivamente la modalità di comprova e rendicontazione ad APS delle soluzioni adottate durante l'esecuzione delle lavorazioni.	
TOTALE PUNTI TECNICI				90

In caso di partecipazione alla procedura in forma aggregata (RTI/consorzio/GEIE), il punteggio relativo alle certificazioni di cui ai criteri da n. 1 a n. 5 della precedente *Tabella n. 4* sarà attribuito solo nel caso in cui la certificazione sia posseduta da almeno uno dei membri del RTI/consorzio/GEIE.

Con riferimento all'attribuzione del punteggio tecnico tabellare si precisa quanto segue:

- **Sub-criterio n. 1 - Possesso della Certificazione UNI PDR 125:2022 o equivalente standard europeo in corso di validità**

Si richiede, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico – la produzione della certificazione UNI PDR 125:2022, avente ad oggetto il sistema di parità di genere all'interno dell'azienda, in corso di validità rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell'affidamento.

- **Sub-criterio n. 2 - Possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001 o equivalente**



standard europeo in corso di validità

Si richiede – ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico – la produzione della certificazione UNI EN ISO 14001 ovvero della registrazione EMAS in corso di validità rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell’affidamento.

- **Sub-criterio n. 3 - Possesso della Certificazione ISO 45001 (prima 18001) o equivalente standard europeo in corso di validità**

Si richiede – ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico – la produzione della certificazione ISO 45001, ovvero di analoga certificazione OHSAS 18001, in corso di validità rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell’affidamento.

- **Sub-criterio n. 4 - Possesso della Certificazione ISO 37001 o equivalente standard europeo in corso di validità**

Si richiede – ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico – la produzione della certificazione ISO 37001, ovvero di analoga certificazione, in corso di validità rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell’affidamento.

- **Sub-criterio n. 5 - Possesso della Certificazione SA8000 o PAS 24000 o equivalente standard europeo in corso di validità**

Si richiede – ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico – la produzione della certificazione SA8000 o PAS 24000, ovvero di analoga certificazione, in corso di validità rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito IAF, ovvero emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell’affidamento.

- **Sub-criterio n. 6 - Sostenibilità sociale**

Per personale svantaggiato si intende, personale dipendente adeguatamente formato e facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Categorie di lavoratori individuate dal D.M. 17 ottobre 2017), ossia di coloro che, al momento dell’assunzione, versavano in una o più delle seguenti condizioni:



- Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato - la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- Aver superato i 50 anni di età;
- Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%;
- Appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

L'assunzione deve essere avvenuta prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. Il concorrente, tra i documenti necessari per la stipula e nei termini previsti al successivo paragrafo 24, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà produrre tutto il materiale atto a dimostrare il possesso del requisito offerto.

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO "CRITERI DISCREZIONALI"

Per ciascun sub-criterio di tipo **Discrezionale** la Commissione giudicatrice esprimerà un giudizio al quale corrisponde un peso, così come indicato nella tabella seguente.

Tabella n. 5 – Valutazione discrezionale

Punteggio	Valutazione
0,0	NON VALUTABILE: descrizione assente; offerta per il sub-criterio analizzato assente o peggiorativo rispetto alla documentazione di gara.
0,01- 0,19	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: descrizione molto insufficiente e/o estremamente contraddittoria; offerta che contrasta totalmente con le finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di pessima qualità rispetto ai criteri di valutazione
0,20-0,29	MOLTO SCARSO: descrizione molto scarsa e/o contraddittoria; offerta che contrasta in larga parte con le finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente scarsa rispetto ai criteri di valutazione



0,30-0,39	SCARSO: descrizione scarsa; offerta che non risponde in maniera grave alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato mediocre rispetto ai criteri di valutazione
0,40-0,49	MEDIOCRE: descrizione mediocre; offerta che risponde solo in maniera minimamente parziale alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente insufficiente rispetto ai criteri di valutazione
0,50-0,59	SUFFICIENTE: descrizione limitata; offerta da cui si ricava con una minima sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente sufficiente rispetto ai criteri di valutazione
0,60-0,69	POCO PIÙ CHE SUFFICIENTE: descrizione poco più che limitata; offerta da cui si ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente più che sufficiente rispetto ai criteri di valutazione
0,70-0,75	DISCRETO: Descrizione discretamente corrispondente a quanto richiesto; offerta da cui si ricava una adeguata aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di discreta qualità
0,76-0,80	BUONO: Descrizione adeguata; offerta da cui si ricava una buona aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di buona qualità
0,81-0,85	PIÙ CHE BUONO: Descrizione molto buona; offerta da cui si ricava una apprezzabile aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di più che buona qualità
0,86-1,00	OTTIMO: Descrizione completa e pienamente rispondente; offerta da cui si ricava una reale ed effettiva aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di ottima qualità.



19.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riguardo a ciascuno dei sub-criteri di tipo **Tabellare (T)**, il relativo punteggio è assegnato, collegialmente dalla Commissione automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Con riferimento a ciascuno dei sub-criteri di tipo **Discrezionale (D)**:

- a) Ciascun commissario attribuisce il proprio punteggio, di cui alla precedente Tabella, a ciascun sub-criterio di cui si compone la valutazione dell'offerta tecnica del concorrente i-esimo;
- b) la Commissione calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti da ciascun commissario per ciascun sub-criterio a ciascun concorrente i-esimo arrotondati alla seconda cifra decimale come nelle modalità indicate al successivo punto e);
- c) in caso di unica offerta, la Commissione manterrà valido il calcolo di cui al precedente punto b);
- d) la Commissione moltiplica ciascun coefficiente (quindi il coefficiente 1 del concorrente i-esimo e gli altri n-1 coefficienti) per il Punteggio Tecnico associato al relativo sub-criterio (cosiddetta prima riparametrazione);
- e) i singoli punteggi così risultanti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola; le eventuali cifre in eccedenza saranno arrotondate all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

La Commissione somma i punti tecnici complessivamente attribuiti a ciascun concorrente, tabellari e discrezionali.

Ai sensi dell'art. 108 c.7 del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 45,00 punti tecnici** sui complessivi. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

19.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, la valutazione sarà effettuata con riferimento al ribasso unico percentuale offerto nell'**Al. 07**.

Al concorrente che avrà offerto lo sconto (ribasso unico percentuale) maggiore sarà attribuito il coefficiente massimo; alle altre offerte sarà assegnato un coefficiente proporzionato mediante applicazione della seguente formula:

$$C_i = \frac{S_i}{S_{\max}} \times 10,00$$

dove:



- C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*;
- S_i = sconto (ribasso unico percentuale) dell'offerta del concorrente *i-esimo*;
- S_{max} = sconto (ribasso unico percentuale) dell'offerta più conveniente (massimo sconto);
- ----- = linea di rapporto;
- x = moltiplicazione

Per l'attribuzione del punteggio economico si calcolerà sino alla seconda cifra dopo la virgola, In caso di terza cifra decimale quest'ultima non verrà presa in considerazione (troncamento).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i coefficienti ottenuti andranno poi moltiplicati per il punteggio economico massimo attribuibile, cioè 10 (dieci) punti. In caso di terza cifra decimale quest'ultima non verrà presa in considerazione (troncamento).

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 c. 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" riferita alla procedura di gara in oggetto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP ha facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta **inversione procedimentale**, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi di quella economica, successivamente alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del contributo del pagamento ANAC. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati al successivo paragrafo 23.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa



tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame: delle offerte tecniche; delle offerte economiche e, infine, della documentazione amministrativa, la quale verrà aperta per tutti i concorrenti ma analizzata solo dopo la definizione della graduatoria derivante dai punteggi delle offerte tecniche ed economiche.

Pertanto, la commissione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute; verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC e, se del caso, attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15; si rammenta che la verifica della restante documentazione amministrativa avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte tecniche ed economiche previa acquisizione della domanda di partecipazione;
- c) apertura delle offerte tecniche;
- d) valutazione delle offerte tecniche;
- e) apertura delle offerte economiche;
- f) valutazione delle offerte economiche;
- g) individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

APS rende visibili ai concorrenti i verbali di gara al termine dell'iter procedurale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Qualora individui offerte apparentemente anomale ai sensi dell'art. 110 del Codice, la commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.



In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che risultino complessivamente sproporzionate sin relazione al profilo economico, ai costi della sicurezza e della manodopera dichiarati in offerta, ai contenuti qualitativi e quantitativi del Capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del Codice.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella presente procedura. Eventuali cifre decimali oltre la terza non saranno prese in considerazione (troncamento).

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se necessario della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità a quanto richiesto nel presente Disciplinare della documentazione



amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 21;

- redigere apposito verbale.

È sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il primo concorrente in graduatoria. Si precisa che è sempre facoltà della Stazione Appaltante procedere alla verifica della documentazione amministrativa anche in pendenza della fase di verifica dell'anomalia, procedendo all'apertura e valutazione della documentazione del primo ed eventualmente anche del secondo in graduatoria.

Il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 15.
A tal proposito si precisa che, in caso di attivazione del soccorso istruttorio nei confronti del primo classificato, **APS** si riserva la facoltà di effettuare la verifica della documentazione amministrativa anche nei confronti del seguente in graduatoria;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione.

APS si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La presente procedura di gara d'appalto è valida e può essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché questa sia valida, congrua e conveniente per la stazione appaltante.

A seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 90 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

Tale verifica avviene prevalentemente attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0.



Scaduto il termine sopra indicato, la stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

APS si riserva in qualunque momento di richiedere gli originali dei documenti prodotti.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro il termine assegnato (eventualmente prorogato), ovvero, in caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al seguente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 c. 2 del Codice. Il termine dilatorio di 32 giorni non si applica nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta e di non tempestiva impugnazione del bando, o di impugnazioni respinte con decisione definitiva.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni di urgenza di cui all'art. 17 c. 9 del Codice.

Il pagamento delle prestazioni eseguite è condizionato all'esito positivo delle verifiche di cui sopra; in caso di esito negativo, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Ai fini della stipulazione del contratto, il concorrente Aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, i seguenti documenti:

- a) cauzione definitiva e garanzie assicurative, di cui al paragrafo 25 del Disciplinare e all'art.



11.1 del CSA;

- b) (solo nel caso di RTI), mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo (precedentemente designata). Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni previste all'articolo 68 c. 6 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Nel mandato speciale dovrà altresì essere indicato la modalità di ricevimento degli ordini tra mandate/i e mandataria e, in caso di pagamento anche alle mandanti, il RTI dovrà inviare il documento di tracciabilità di cui al punto d) per ciascuna mandante;
- c) (solo in caso di Consorzio), originale o copia notarile dell'atto deliberativo dell'organo direttivo del consorzio relativo all'affidamento delle prestazioni alla consorziata e dichiarazioni sostitutive recanti l'elenco dei soci, non soci ed ausiliari propri e della consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni;
- d) estremi del conto corrente dedicato e indicazione delle generalità delle persone autorizzate ad operarvi ai sensi della legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), di cui al paragrafo 26, se modificato rispetto al precedente prodotto in offerta;
- e) eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, c. 3 lett. d) del Codice. Tali contratti non sono considerati subappalto;
- f) comprova del requisito di cui al sub-criterio 6 in caso di assegnazione del punteggio.

La Stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.

Ove l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nel termine e con le modalità indicate nella relativa comunicazione, **APS** dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.

La stipula del contratto avviene dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, pertanto, **APS** richiederà la sottoscrizione del contratto all'Aggiudicatario tenuto conto della corretta presentazione della documentazione sopra indicata, **pena la revoca della stessa**.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'Aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa che l'Aggiudicatario dovrà versare *una tantum* l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, del valore del valore indicato nella Tabella A dell'art. 3 dell'allegato I.4 al Codice di **euro 250,00**.

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario.



Si precisa che la gara è valida anche in caso di presentazione di una unica offerta.

25. GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURATIVA

Entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 117 del Codice, una garanzia fideiussoria o una cauzione in favore di **APS** pari al 10% dell'importo aggiudicato e costituita ai sensi dell'art. 117 del Codice. Tale importo è ridotto ai sensi dell'articolo 106 c. 8 del Codice.

Ai fini della riduzione della garanzia si ritengono valide tutte le certificazioni previste dall'Allegato II.13 al D. lgs. 36/2023.

Si precisa che ai sensi dell'art. 117 comma 2 del Codice, per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

L'Aggiudicatario è responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrechino alle attrezzature ed è tenuta a risarcire, sostituire o riparare, a proprie spese, quanto sia danneggiato o asportato dal medesimo.

L'Aggiudicatario è inoltre obbligato, **alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori**, pena la risoluzione di diritto del contratto (o revoca dell'aggiudicazione in caso di consegna anticipata), a produrre come previsto all'art. 11.1 del CSA:

- *RCT/O con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00.*
- *Polizza C.A.R.*

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Non sono opponibili ad **APS** eventuali franchigie presenti in polizza. La polizza deve prevedere la copertura anche per attività svolte all'esterno dai dipendenti dell'Appaltatore.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:



- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90 del D.lgs. 36/2023.

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili gli atti suddetti, nonché le offerte dagli stessi presentate purché visionate dalla Stazione Appaltante.

La partecipazione alla procedura di gara comporta conoscenza ed accettazione della possibilità che gli altri partecipanti presentino ulteriore istanza di accesso agli atti di gara, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e 35 D.lgs. 36/2023, pertanto il presente disciplinare costituisce di per sé notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Le ulteriori istanze di accesso dovranno essere motivate in relazione all'interesse concreto, diretto ed attuale all'esibizione di specifici e pertinenti documenti. Non saranno prese in esame istanze prive di tali elementi.



L'eventuale opposizione all'accesso a motivo della presenza nell'offerta amministrativa (DGUE o Dichiarazione specifica a parte), tecnica ed economica di segreti tecnici o commerciali o industriali o dati soggetti a tutela ai sensi del GRPR n. 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003, per le parti ancora in vigore, dovrà essere manifestata all'atto della presentazione dell'offerta.

In ipotesi di procedimento di verifica dell'anomalia, l'opposizione all'ostensione dovrà essere contenuta nella relazione giustificativa.

L'opposizione dovrà contenere indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e sottoscritta con firma digitale dall'offerente.

Ferma restando la competenza in capo alla Stazione appaltante a valutare la fondatezza e meritevolezza delle ragioni sottese all'opposizione dei controinteressati, si precisa che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche, non motivate, che non precisino analiticamente quali sono le informazioni che costituiscono segreto tecnico, commerciale o industriale o siano altrimenti riservate. Pertanto, già in sede di offerta dovrà essere indicata l'autorizzazione all'ostensione della documentazione in assenza o in mancanza di offerte oscurate per l'ostensione, la Stazione Appaltante procede con la pubblicazione totale dei documenti.

Si applica, in ogni caso, il differimento di cui all'art. 35, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, senza necessità di comunicazione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso la presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Veneto competente. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Padova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, *APS*, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali verranno trattati esclusivamente per finalità precontrattuali, contrattuali, amministrative e contabili, derivanti dalla partecipazione alla presente procedura attraverso mezzi manuali, informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario, anche quando verranno comunicati a terzi. Ci si potrà rivolgere al titolare del trattamento per far valere i propri diritti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Si prega di prendere visione dell'informativa privacy disponibile al link: <https://www.apsholding.it/societa-trasparente/privacy-policy/>.

Il Responsabile Unico del Progetto

Gaetano Panetta